

	STATUTO	
	TITOLO I	ALLEGATO "A" REP.N. 10624 RACC.N. 6586 not.Cecilia Claudia Romano
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Articolo 1 - Denominazione e durata	
	È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs.	
	117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Setto-	
	re denominato	
	"CER SICILIA - COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ETS",	
	in breve "CER SICILIA ETS" , che assume la forma giuridica di	
	associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.	
	L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in	
	via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, ne-	
	gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il	
	pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizio-	
	ne al Registro unico nazionale del terzo settore. L'Associa-	
	zione ha durata illimitata.	
	Articolo 2 - Sede	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Caltanissetta .	
	L'Associazione opera nel territorio della Regione in cui ha	
	sede l'Associazione.	
	Il trasferimento della sede legale, ove avvenga all'interno	
	dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma	
	l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	Articolo 3 - Statuto	
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce	

nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Organo di Amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e in particolare la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, e di svol-

gere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come Comunità Energetica Rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di Associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi delle norme di attuazione

dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di Associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli Associati come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del DM 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui l'Associazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art.119, DL 34/2020 e dell'art.

16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente diretta dall'Assemblea degli Associati, persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Gli Associati che, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "ente del Terzo settore" non potranno, in ogni caso, assumere la direzione, il coordinamento o il controllo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comuni-

	tà Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).	
	Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.	
	L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.	
	TITOLO II	
	Associati	
	Articolo 5 - Associati	
	Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi e nei limiti di legge ne possono essere soci.	
	Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia i cui impianti possono rilevare per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021.	
	Gli Associati si dividono in due categorie:	
	- Associati "Consumer": gli Associati che siano titolari di un punto di prelievo puro all'interno del perimetro di riferimento dell'Associazione;	

- Associati "Prosumer": gli Associati che siano titolari (i) di un punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) sia di un punto di prelievo puro che di un punto di connessione in immissione all'interno del perimetro di riferimento dell'Associazione e che abbiano messo a disposizione dell'Associazione l'energia prodotta dal proprio impianto di produzione.

Quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

È facoltà dell'Organo di Amministrazione prevedere una quota associativa annuale di adesione, differenziata per tipologia di Associato aderente, che contribuirà insieme ad altre entrate alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa, fermo restando che alle diverse categorie di Associati sono riconosciuti i medesimi diritti.

L'Associazione viene costituita come ente del terzo settore al fine di creare un soggetto giuridico che possa usufruire dei benefici attribuiti alle comunità energetiche rinnovabili ai sensi degli artt. 8, 31 e 32, D.Lgs. 199/2021. La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti e non vi sono limiti ai diritti degli Associati, fatte salve quelle limitazioni necessarie per la qualifica come Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto stabilito dall'art. 31 comma 1 del D. Lgs

199/2021 e dalle relative disposizioni attuative.

Gli Associati devono avere i requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs.

199/2021 e le relative disposizioni applicative, per essere membri della comunità energetica rinnovabile.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, specificando la categoria di Associato di cui intende fare parte. Sulla domanda decide l'Organo di Amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante Associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione come specificato di seguito. La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;

- avere i requisiti di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, per essere membri della comunità energetica.

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto.

La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e

su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ai propri Associati.

L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero degli Associati è illimitato.

Sulla domanda di ammissione l'Organo di Amministrazione decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'Organo di Amministrazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali

ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun Associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.22.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Le prestazioni fornite dagli Associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

La Comunità è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli

art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative. La Comunità può demandare il proprio ruolo di referente a un soggetto terzo a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, messa in liquidazione, stato di liquidazione giudiziaria o di liquidazione giudiziaria, e per causa di morte o estinzione.

Gli Associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'Assemblea decida di prevederli, eventuali rimborsi spese per gli investimenti sostenuti nella realizzazione degli impianti concordati in caso di recesso anticipato, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'Associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di Amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data indicata dall'Associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattui-

ti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli Associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'Organo di Amministrazione nel caso in cui l'Associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'Organo di Amministrazione.

L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale, ove nominati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo

Statuto demanda all'approvazione dell'Organo di Amministrazione) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare

l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;

- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette,

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;

- nomina e revoca, nei casi previsti dalla Legge, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legale;

- approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo ancorché in Italia,

almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche associative venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per

1' Assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti a libro associati da almeno 3 (tre) mesi al momento della convocazione.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun Associato esprime un solo voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la fusione, scissione e lo scioglimento e trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera la trasformazione, la fusione, la scissio-

ne, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Ciascun Associato può essere delegato a rappresentare in Assemblea massimo 2 Associati. La delega deve essere redatta in forma scritta.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo

adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre membri a un massimo di sette membri, nel cui ambito sono compresi

il Presidente e il Vicepresidente.

I membri dell'Organo di Amministrazione devono essere scelti tra le diverse categorie di Associati. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del CTS:

- almeno 1 membro dev'essere scelto tra gli Associati "Consumer".

L'Organo di Amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina, e i suoi membri sono rieleggibili. I membri dell'Organo di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea degli Associati.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi ogget-

tivi che inducano a metterne in dubbio l'indipendenza e l'onorabilità ed in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità di natura tecnica e/o amministrativa nella gestione e amministrazione di enti pubblici o privati, con riferimento alle attività costituenti l'ambito di intervento dell'Associazione.

Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità:

- l'attinenza del titolo di studio all'attività dell'Associazione;
- l'esperienza professionale in ambito di amministrazione e di gestione in organismi del settore pubblico o privato;
- documentata attività di insegnamento o di ricerca;
- documentata attività di impegno sociale e civile.

Sono ineleggibili nell'Organo di Amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

L'elezione dell'Organo di Amministrazione avviene con le modalità previste all'art. 14.

In caso di cessazione dalla carica di componente l'Organo di Amministrazione, per dimissioni o altre cause, al componente cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo medesimo, nell'ordine di preferenza da esse risultante con riferimento alla categoria di appartenenza. Il componente dell'Organo di Amministrazione subentrante in luogo di quello cessato

dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe stato in carica il componente cessato.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione, l'intero Organo Amministrativo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

I componenti dell'Organo di Amministrazione che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Al conflitto di interessi dei componenti l'Organo di Amministrazione si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

All'Organo di Amministrazione spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ove ciò non comporti modifiche statutarie, deliberare sull'ottenimento della personalità giuridica da parte dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale quota associativa;
- approvare il regolamento sull'utilizzo degli importi riconosciuti alla Comunità Energetica dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative (le tariffe incentivanti e il contributo per gli oneri risparmiati), per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli Associati (anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti

delle bollette) o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un Associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 722/2022 di ARERA ("TIAD");

- redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;

- convocare l'Assemblea degli Associati;

- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;

- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- deliberare circa l'esclusione degli Associati;

- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli Associati, adottare tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei con-

	tributi e più in generale dei mezzi finanziari	
	dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito,	
	con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica	
	Amministrazione;	
	- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-	
	re, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denomi-	
	nate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Tempo-	
	ranee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),	
	Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità si-	
	mili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-	
	mento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi.	
	L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei	
	propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti	
	o categorie di atti determinati.	
	L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Pre-	
	sidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno	
	o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.	
	La convocazione è effettuata mediante avviso contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di stru-	
	mento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

L'Organo di amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione, nonché l'assemblea degli Associati, coordinandone i

lavori ed è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione;

coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'Organo di amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 12 - Vicepresidente

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente che è nominato dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti.

Articolo 13 - Segretario - Tesoriere

L'Organo di Amministrazione nomina un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;

- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;

- supporta l'attivazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione nomina un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;

- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare all'Organo di Amministrazione;

- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

- Il ruolo di Segretario può coincidere con quello di Tesoriere.

Articolo 14 - Elezioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione nomina una Commissione Elettorale, composta da almeno due membri e da un Presidente, scelti tra gli Associati. La Commissione Elettorale indice le elezioni inviando una comunicazione a tutti gli Associati con un anticipo di almeno sei mesi rispetto al termine ultimo di scadenza dell'Organo di Amministrazione in carica. La Commissione Elettorale riceve le candidature alle cariche sociali e ne accerta la eleggibilità, con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti all'art. 10. 11 Le candidature alle cariche di componente dell'Organo di Amministrazione devono essere presentate entro tre mesi dall'indizione delle elezioni e de-

vono essere accompagnate da un breve curriculum del candidato.

Non meno di 30 giorni prima della data fissata per la chiusura delle elezioni, la Commissione Elettorale pubblica sul sito dell'Associazione o in alternativa invia tramite posta elettronica ai singoli Associati i nomi e i profili professionali dei candidati. A seguito della consultazione elettorale, la Commissione Elettorale pubblica sul sito dell'Associazione o in alternativa invia tramite posta elettronica la lista dei candidati in ordine decrescente di voti ricevuti. In caso di parità è dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità ininterrotta di appartenenza all'Associazione, calcolata alla data dell'elezione.

Art. 15 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Ammi-

nistrazione a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non Associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 18.

Esso è costituito da:

- un fondo di dotazione di valore non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) , che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve tra gli associati.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 18 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti

locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;

b) contributi degli Associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli Associati senza interessi;

c) eredità, donazioni e legati sia da Associati che da non Associati;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli Associati e dei terzi;

g) le restituzioni dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, incassati dalla Comunità;

h) le quote associative, se deliberate dall'Organo di Ammini-

strazione;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni, salvo diversa disposizione di Legge, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le Risorse Economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'Associazione per il pagamento delle bollette degli Associati, ove consentito dalla normativa.

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, nonché agli Associati.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

Articolo 21 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Assemblea su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota

associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 23 - Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 24 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua

lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to: MANDUCA Giovanni, MANDUCA Cecilia Agrippina Angela, FALZONE Rosa Alba, Cecilia Claudia ROMANO notaio.

La presente copia su supporto informatico in rispetto delle regole tecniche di cui all'art.3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche.

Firmato digitalmente: **Cecilia Claudia Romano notaio**